

Dott. Alfonso Ajello  
Dott. Pietro Sormani  
Dott. Stefano Ajello

Notai

Via della Posta, 10  
20123 Milano  
Telefono 02/723071

Repertorio n. 390765

Raccolta n. 85961

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei novembre duemilatredici, in Milano,  
Via Pio II n. 3, presso l'Ospedale San Carlo Borromeo,  
alle ore quattordici e quarantacinque.

Innanzi a me **dr. Pietro SORMANI**, Notaio in Milano,  
iscritto presso il Collegio Notarile della stessa  
città, è comparso il Signor:

- **FUMAGALLI Paolo**, nato a Saronno (VA) il 5 marzo  
1938, domiciliato per la carica in Milano (MI),  
Via Pio II n. 3,

della cui identità personale io Notaio sono certo.

In virtù del presente verbale il componente mi  
chiede di far constare, quale segretario, delle deliberazioni  
che è sul punto di prendere l'assemblea dell'associazione:

**"ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MILANESE ONLUS**

**Prof. Luporini"**

in breve:

**"A.M.O. LA VITA ONLUS"**

con sede in Milano (MI), Via Pio II n. 3,

Codice Fiscale 04764100154.

Assume la presidenza il componente Signor FUMAGALLI  
Paolo, Presidente dell'Associazione, il quale

**Registrato**  
Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Milano 1

il 12 dicembre 2013  
al n. 37456  
Serie 1T  
Esatti € 213,00



*Dott. Pietro Sormani - Notaio  
20123 Milano - Via Cordusio, 2 - Tel. 02.72.30.71 r. a*

dichiara:

a) che l'assemblea è stata convocata in questo giorno, luogo ed alle ore quattordici e quarantacinque in seconda convocazione, con avviso spedito a tutti gli aventi diritti il giorno 8 novembre 2013 per deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

##### PARTE STRAORDINARIA

\* modifica del vigente statuto

- Che in questo momento oltre ad esso Presidente sono presenti:

\* del Consiglio Direttivo

- dr. Mauro Moroni;

- dr.ssa Lucilla Tedeschi;

- dr.ssa Maria Vinci;

- dr.ssa Antonella Romanelli;

- dr.ssa Lara Masseroni;

nonché n. 18 su 29 Soci, in proprio o per delega,

b) che l'assemblea, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, è validamente costituita ed è legittimata a deliberare sul suddetto Ordine del Giorno.

Prende la parola il Presidente il quale consegna a ciascuno degli intervenuti una copia di un documento portante a confronto il testo attuale di statuto sociale e il nuovo statuto sociale che propone

all'assemblea di approvare.

Tale documento si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente si sofferma sui punti di maggior rilievo che verranno modificati e integrati.

In particolare propone di meglio integrare l'oggetto sociale prevedendo la promozione dei contatti presso e con le altre specialità mediche e/o discipline universitarie che, interagendo fra loro, favoriscano il miglioramento della qualità della vita del malato oncologico e dei suoi familiari, anche attraverso una migliore organizzazione delle terapie domiciliare, delle cure palliative, del trasporto e dell'assistenza psicologica; nella diffusione di una corretta educazione sanitaria per la prevenzione primaria e secondaria delle patologie oncologiche.

Propone anche di introdurre quale categoria dei membri dell'associazione quella dei "soci minorenni" con diritto di voto da esercitarsi tramite legale rappresentante.

Fa inoltre rilevare che il nuovo testo di statuto prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con Enti diversi dalle ONLUS.

Fa infine presente che le modifiche sopra proposte

hanno già avuto la preventiva autorizzazione della  
Provincia di Milano.

Il Presidente FUMAGALLI Paolo, a questo punto,  
chiede all'assemblea di deliberare sugli argomenti  
sopra esposti.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione,

**delibera**

1) di apportare al vigente statuto le modifiche  
proposte dal Presidente e meglio indicate nel te-  
sto già allegato al presente verbale sotto la let-  
tera "A"

2) Di approvare in conseguenza delle sopra prese  
deliberazioni il nuovo testo di statuto sociale  
già allegato a questo verbale sotto la lettera "A".

Viene autorizzato il Signor FUMAGALLI Paolo ad in-  
trodurre nel presente verbale e nell'allegato sta-  
tuto tutte le modifiche che fossero necessarie a  
seguito di richiesta delle Autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chie-  
dendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'as-  
semblea alle ore quindici e minuti quindici.

Il presente verbale  
scritto da persona di mia fiducia parte a mano e  
parte con mezzi meccanici e inchiostro indelebile,  
è stato da me letto al componente che lo ha appro-

vato; omessa la lettura dell'allegato per volontà  
del comparente stesso.

Occupa di due fogli di carta,  
sei facciate oltre tre righe e viene sottoscritto  
alle ore quindici e minuti venti.

F.to FUMAGALLI Paolo

Pietro SORMANI Notaio



Statuto vigente	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;"><b>Art.1 – Costituzione</b></p> <p>E' costituita un'Associazione che adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 01/2008, sotto la denominazione:  "ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MILANESE ONLUS  Prof. Luporini"</p> <p>In breve:  " A.M.O. LA VITA ONLUS"</p> <p style="text-align: center;"><b>Art.2 – Sede</b></p> <p>L'Associazione ha sede in Milano (MI), Via Pio II n.3, presso l'Ospedale San Carlo Borromeo, e potrà istituire sedi secondarie e filiali in Italia.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3 – Durata</b></p> <p>La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art.4 – Oggetto</b></p> <p>L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.</p> <p>L'Associazione opera nel campo dell'assistenza socio – sanitaria. L'attività dell'Associazione si estrinseca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella promozione della formazione di strutture intra ed extra ospedaliere per l'assistenza a favore di persone svantaggiate nelle loro condizioni fisiche e bisognose in quanto affette da patologie di origine oncologica, tutto questo nell'ambito di un progetto di umanizzazione delle cure ai pazienti oncologici. La condizione di svantaggio sopra menzionata fa riferimento a categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni psico - fisiche particolarmente invalidanti, ma anche a situazioni di devianza, di degrado e grave disagio economico – familiare o di emarginazione sociale;</li> <li>- nella promozione della ricerca e degli studi scientifici di particolare interesse sociale promuovendo, ad integrazione e completamento della propria attività istituzionale, i rapporti tra gli oncologi medici e i cultori di altre branche specialistiche , favorendo l'aggiornamento di</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art.1 – Costituzione</b></p> <p>E' costituita un'Associazione che adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 01/2008, sotto la denominazione:  "ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MILANESE ONLUS  Prof. Luporini"</p> <p>In breve:  " A.M.O. LA VITA ONLUS"</p> <p style="text-align: center;"><b>Art.2 – Sede</b></p> <p>L'Associazione ha sede in Milano (MI), Via Pio II n.3, presso l'Ospedale San Carlo Borromeo, e potrà procedere all'istituzione di sedi secondarie e filiali in Italia e all'Estero.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3 – Durata</b></p> <p>La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art.4 – Oggetto</b></p> <p>L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.</p> <p>L'Associazione opera nel campo dell'assistenza socio – sanitaria. L'attività dell'Associazione si estrinseca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nella promozione della formazione di strutture intra ed extra ospedaliere per l'assistenza a favore di persone svantaggiate nelle loro condizioni fisiche e bisognose in quanto affette da patologie di origine oncologica, tutto questo nell'ambito di un progetto di umanizzazione delle cure ai pazienti oncologici. La condizione di svantaggio sopra menzionata fa riferimento a categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni psico - fisiche particolarmente invalidanti, ma anche a situazioni di devianza, di degrado e grave disagio economico – familiare o di emarginazione sociale;</li> <li>- nella promozione della ricerca, di studi scientifici e progetti di particolare interesse sociale promuovendo, ad integrazione e completamento della propria attività istituzionale, i rapporti tra gli oncologi medici e i cultori di altre branche specialistiche , favorendo l'aggiornamento di</li> </ul>

giovani medici orientati in senso oncologico anche mediante l'eventuale istituzione di borse di studio con fondi finalizzati e provenienti da oblazioni di privati;

- nella promozione di attività educative divulgative pertinenti all'oncologia, nei settori della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e del trattamento delle patologie di derivazione oncologica, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione nei confronti dei volontari e incontri con i cittadini e i medici del territorio;  
Stabilisce relazioni scientifiche con analoghe Associazioni Italiane ed Estere.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può svolgere attività commerciali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

medici, personale coinvolto nell'assistenza al paziente oncologico e giovani laureati orientati verso o operanti nell'ambito dell'oncologia anche mediante l'eventuale istituzione di borse di studio con fondi finalizzati e provenienti da oblazioni di privati, Stato, Enti Pubblici, Società Commerciali, Enti Privati, persone Giuridiche e Persone Fisiche;

- nella promozione di attività assistenziali anche attraverso attività educative divulgative pertinenti all'oncologia, nei settori della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e del trattamento delle patologie di derivazione oncologica, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione nei confronti dei volontari e incontri con i cittadini e i medici del territorio;

- nello stabilire relazioni scientifiche con analoghe Associazioni Italiane ed Estere.

- nella promozione dei contatti con le altre specialità mediche e/o discipline universitarie che, interagendo fra loro, favoriscano il miglioramento della qualità della vita del malato oncologico e dei suoi familiari, anche attraverso una migliore organizzazione delle terapie domiciliari, delle cure palliative, del trasporto e dell'assistenza psicologica.

- nella diffusione di una corretta educazione sanitaria per la prevenzione primaria e secondaria delle patologie oncologiche;

- nel promuovere e stipulare convenzioni con Stato, Enti Pubblici e Privati, Società Commerciali, altre ONLUS e persone fisiche per la realizzazione delle proprie attività;

- nel compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare e/o immobiliare il cui frutto possa agevolare le finalità benefiche dell'associazione nei confronti del malato oncologico e dei suoi familiari;

- nel promuovere iniziative culturali, sociali, editoriali, scientifiche, artistiche e sportive, tese a diffondere le finalità dell'Associazione.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può svolgere attività commerciali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

#### Art. 5 – Membri dell'Associazione

L'Associazione è costituita da:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Onorari;
- d) Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno fondato l'Associazione e ne hanno firmato il relativo atto costitutivo nel 1980.

Sono Soci Ordinari tutti i medici operanti dell'Oncologia medica dell'Ospedale San Carlo Borromeo, purchè in regola con la quota associativa.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che ne facciano richiesta e che si impegnino ad operare nelle iniziative dell'Associazione, a seguito di presentazione di regolare domanda approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Onorari quelle persone o Enti, che, avendo acquisito particolari benemerienze di ordine culturale, sociale o finanziario a favore dell'Associazione, sono accettati come tali per decisione unanime del Consiglio Direttivo. Gli Enti Onorari con apposita deliberazione devono eleggere e comunicare all'Associazione il nominativo delle persone che li rappresenterà nelle varie assemblee.

#### Art. 5 – Membri dell'Associazione

L'Associazione è costituita da:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Onorari;
- d) Soci Sostenitori;
- e) Soci Minorenni.

Sono Soci Fondatori (a) ed hanno diritto di voto, coloro i quali hanno fondato l'Associazione e ne hanno firmato il relativo atto costitutivo nel 1980.

Sono Soci Ordinari (b) ed hanno diritto di voto tutti i medici operanti dell'Oncologia dell'Ospedale San Carlo Borromeo, purchè in regola con la quota associativa.

Sono Soci Onorari (c) ed hanno diritto di voto quelle persone o Enti, che, avendo acquisito particolari benemerienze di ordine culturale, sociale o finanziario a favore dell'Associazione, sono accettati come tali per decisione unanime del Consiglio Direttivo. Gli Enti Onorari con apposita deliberazione devono eleggere e comunicare all'Associazione il nominativo delle persone che li rappresenterà nelle varie assemblee. Rientrano nei Soci Onorari tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche che, per il tramite della loro immagine pubblica, qualità, sostegno o patrocinio possono contribuire, in maniera determinante, allo sviluppo delle Attività dell'Associazione;

Sono Soci Sostenitori (d) ed hanno diritto di voto tutti coloro che ne facciano richiesta e che si impegnino ad operare nelle iniziative dell'Associazione, a seguito di presentazione di regolare domanda approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

e) Soci Minorenni.

Sebbene il minore di anni 16 sia privo di capacità di agire ma nella consapevolezza che possa compiere atti giuridici, compresa l'adesione ad associazioni, ed il pagamento della relativa quota d'iscrizione, purchè gli atti compiuti abbiano nessuna o comunque modesta rilevanza patrimoniale, si riconosce al minore la facoltà di aderire alla ONLUS; si riconosce, altresì, il diritto di voto, da esercitarsi per il tramite del legale rappresentante.



L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva facoltà di recesso di cui infra.

La partecipazione all'Associazione si intende rinnovata di anno in anno.

I Soci hanno tutti uguali diritti e doveri.

I Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari, senza regime preferenziale per categoria di aderenti, sono tenuti a pagare una quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale annua deve essere versata alla segreteria entro il 30 Aprile di ogni anno.

Le quote sociali non sono in alcun modo ripetibili in caso di scioglimento del singolo rapporto o in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili.

#### Art. 6 – Scioglimento del singolo rapporto

La qualità di socio effettivo viene perduta:

- a) per recesso;
- b) per mancato pagamento delle quote sociali;
- c) per esclusione;
- per fatti o attività che portano l'Associato in contrasto con i fini di cui all'art 4 del presente Statuto;
- per radiazione pronunciata almeno dai due terzi del Consiglio Direttivo e dopo aver convocato l'interessato per essere ascoltato;
- in ogni caso quando ricorrano gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del c.c..

Il recesso dall'Associazione decorre dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.

E' considerato recedente quel Socio che ne faccia formale comunicazione al Consiglio Direttivo o non provveda al versamento della propria quota associativa annuale entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo.

Nei casi diversi dal recesso l'esclusione ha effetto immediato.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sulla esclusione del Socio e deve sottoporre la decisione all'Assemblea per la ratifica.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al Socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva facoltà di recesso di cui infra.

La partecipazione all'Associazione si intende rinnovata di anno in anno.

I Soci, hanno tutti uguali diritti e doveri.

I Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari, senza regime preferenziale per categoria di aderenti, sono tenuti a pagare una quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale annua deve essere versata alla segreteria dell'Associazione entro il 30 Aprile di ogni anno.

Le quote sociali non sono in alcun modo ripetibili in caso di scioglimento del singolo rapporto o in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili.

#### Art. 6 – Scioglimento del singolo rapporto.

La qualità di socio viene perduta:

- a) per recesso;
- b) per mancato pagamento delle quote sociali;
- c) per esclusione;
- d) per fatti o attività che portano l'Associato in contrasto con i fini di cui all'art 4 del presente Statuto;
- e) per radiazione pronunciata almeno dai due terzi del Consiglio Direttivo e dopo aver convocato l'interessato per essere ascoltato;
- f) in ogni caso quando ricorrano gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del c.c..

Il recesso dall'Associazione decorre dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.

E' considerato recedente quel Socio che ne faccia formale comunicazione al Consiglio Direttivo o non provveda al versamento della propria quota associativa annuale entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo.

Nei casi diversi dal recesso l'esclusione ha effetto immediato.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti sulla esclusione del Socio e deve sottoporre la decisione all'Assemblea per la ratifica.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al Socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei

comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

I Soci recedenti o esclusi e che, comunque hanno cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto né sul patrimonio dell'Associazione né sulle proprie quote versate durante il rapporto associativo.

#### Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

##### I Soci hanno il diritto:

- . di partecipare alle Assemblee ( se in regola con il pagamento del contributo ) e di votare direttamente o per delega;
- . di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- . di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- . di usufruire dei servizi dell'Associazione solo in caso di svantaggio, come prevede il D.P.R. 460/97, comma 2 e 3;
- . di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

##### I Soci sono obbligati:

- . a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- . a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- . a svolgere le attività preventivamente concordate;
- . a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

#### Art. 8 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di

Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

I Soci recedenti o esclusi e che, comunque hanno cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto né sul patrimonio dell'Associazione né sulle proprie quote versate durante il rapporto associativo.

#### Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

##### I Soci, hanno il diritto:

- . di partecipare alle Assemblee ( se in regola con il pagamento del contributo ) e di votare direttamente o per delega;
- . di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- . di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- . di usufruire dei servizi dell'Associazione solo in caso di svantaggio, come prevede il D.P.R. 460/97, comma 2 e 3;
- . di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- . all'elettorato attivo e passivo

##### I Soci sono obbligati:

- . a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- . a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- . a svolgere le attività preventivamente concordate;
- . a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

#### Art. 8 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione ;

proprietà dell'associazione ;  
b) dai fondi di riserva che verranno costituiti con gli avanzi di gestione.

c) da erogazioni, donazioni, lasciti ed ogni altra elargizione a favore dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- . contributi dei Soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- . contributi da privati;
- . contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- . contributi di organismi internazionali;
- . donazioni e lasciti del patrimonio testamentario non vincolati all'incremento;
- . rimborsi derivanti da convenzioni;
- . rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- . entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- . fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

#### Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo limitata o vincolata ed è informata a criterio di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Ogni Socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

Nessun Socio può essere portatore di più di due

b) dai fondi di riserva che verranno costituiti con gli avanzi di gestione.

c) da erogazioni, donazioni, lasciti ed ogni altra elargizione a favore dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- . contributi dei Soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- . contributi da privati:
- . contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- . contributi da altre ONLUS
- . contributi di organismi internazionali;
- . donazioni e lasciti del patrimonio testamentario non vincolati all'incremento;
- . rimborsi derivanti da convenzioni;
- . rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- . entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- . fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

#### Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo che elegge al suo interno :
  - il Presidente;
  - il Segretario Generale;
  - il Tesoriere;
  - il Revisore dei Conti ( se nominato)

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo limitata o vincolata ed è informata a criterio di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

Ogni Socio, ha diritto ad un voto.

Ogni Socio, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio, può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

Nessun Socio può essere portatore di più di due deleghe.

deleghe.

L'Assemblea, in via ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo.

Essa, inoltre:

- a) provvede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio del Revisore dei Conti;
- b) delinea gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto e ai regolamenti, con Assemblea Straordinaria;
- e) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, in osservanza di quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, con Assemblea Straordinaria.
- h) fissa l'ammontare della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera raccomandata,

contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal libro dei membri dell'Associazione, nonché ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza stessa.

Tuttavia la lettera raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandata da spedirsi o consegnare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri in proprio o per delega. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei

L'Assemblea, in via ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo.

Essa, inoltre:

- a) provvede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio del Revisore dei Conti se nominato.
- b) delinea gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto e ai regolamenti, con Assemblea Straordinaria;
- e) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, in osservanza di quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, con Assemblea Straordinaria.
- h) cassato – si veda Art. 11 pag.10).

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, o per via informatica, con posta certificata (PEC), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal libro dei membri dell'Associazione, nonché ai Revisori dei Conti se nominati almeno dieci giorni prima dell'adunanza stessa.

Tuttavia la lettera raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandata da spedirsi o consegnare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri in proprio o per delega. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti in proprio o per delega.

membri presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

#### Art.11 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da sette Soci, tra i quali vengono eletti:

- un Presidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e resta in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente ( o più Vice Presidenti ) La prima riunione del Consiglio deve avvenire entro due mesi dalla nomina.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga più opportuno e, comunque, almeno due volte all'anno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre membri.

La convocazione del consiglio direttivo è fatta mediamente con lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo tre giorni prima dell'adunanza stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere.

L'adunanza del Consiglio è validamente convocata anche quando non siano presenti tutti i suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o un altro membro del Consiglio Direttivo su designazione dei presenti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

#### Art.11 – Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da sette Soci, tra i quali vengono eletti:

- un Presidente;
- un Segretario Generale;
- un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e resta in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente ( o più Vice Presidenti ) La prima riunione del Consiglio deve avvenire entro due mesi dalla nomina.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga più opportuno e, comunque, almeno due volte all'anno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre membri.

La convocazione del consiglio direttivo è fatta mediamente con lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo tre giorni prima dell'adunanza stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere se nominati.

L'adunanza del Consiglio è validamente convocata anche quando non siano presenti tutti i suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o un altro membro del Consiglio Direttivo su designazione dei presenti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

I Consiglieri non possono essere rieletti per più di

I Consiglieri non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.

Al consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare spettano al Consiglio direttivo le seguenti funzioni:

- porre in esecuzione ogni deliberazione emanata dall'Assemblea degli Associati;
- curare i rapporti dell'Associazione con altre organizzazioni e associazioni mediche, promuovere la costituzione di eventuali comitati scientifici, e comitati particolari, stabilendo le funzioni e le attribuzioni e sorvegliandone l'attività;
- organizzare corsi di formazione e aggiornamento;
- istituire eventuali premi e borse di studio, per ricerche e studi nel campo dell'oncologia medica, con fondi finalizzati e provenienti da oblazioni di privati;
- presentare all'assemblea una relazione sull'attività dell'Associazione e sulla situazione finanziaria;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- predisporre, per la presentazione all'Assemblea, il progetto di Bilancio preventivo e Consuntivo e la relazione annuale, su proposta del Tesoriere.

In caso di problemi che richiedano una risoluzione urgente, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere esercitano tutti i poteri del Consiglio che, fermi gli effetti degli atti così compiuti nei confronti dei terzi, deve essere convocato al più presto per la ratifica.

#### Art. 12 – Presidente

Il Presidente è il rappresentante nei confronti dei terzi dell'Associazione. Il Presidente è eletto dal

tre mandati consecutivi.

Al consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare spettano al Consiglio direttivo le seguenti funzioni:

- porre in esecuzione ogni deliberazione emanata dall'Assemblea degli Associati;
- curare i rapporti dell'Associazione con altre organizzazioni e associazioni mediche, promuovere la costituzione di eventuali comitati scientifici, e comitati particolari, stabilendo le funzioni e le attribuzioni e sorvegliandone l'attività;
- organizzare corsi di formazione e aggiornamento;
- istituire eventuali premi e borse di studio, per ricerche e studi nel campo dell'oncologia medica, con fondi finalizzati e provenienti da oblazioni di privati;
- presentare all'assemblea una relazione sull'attività dell'Associazione e sulla situazione finanziaria;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- predisporre, per la presentazione all'Assemblea, il progetto di Bilancio preventivo e Consuntivo e la relazione annuale, su proposta del Tesoriere.
- fissa l'ammontare della quota associativa.
- Attribuisce la qualifica di Donatore **SENZA** diritto di voto a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche che chiedono di contribuire **SOLTANTO ECONOMICAMENTE** alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'Associazione, il Donatore **NON** acquisisce diritti e doveri, a meno che non faccia esplicita richiesta di adesione all'Associazione

In caso di problemi che richiedano una risoluzione urgente, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere esercitano tutti i poteri del Consiglio che, fermi gli effetti degli atti così compiuti nei confronti dei terzi, deve essere convocato al più presto per la ratifica.

#### Art. 12 – Presidente

Il Presidente è il rappresentante nei confronti dei terzi dell'Associazione. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza

Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di tre mandati.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrazione dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendolo a ratifica nella prima riunione successiva.

#### Art. 13 – Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo; il suo mandato dura tre anni e non può essere rieletto per più di tre mandati.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente del Consiglio direttivo nell'esplicazione dell'attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione; cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli aderenti all'Associazione.

#### Art. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo; il suo mandato è di tre anni e non può essere rieletto per più di tre mandati.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, provvede alla riscossione delle quote sociali e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri

dei voti.

Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di tre mandati.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrazione dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da, Stato, Enti Pubblici e Privati, Società Commerciali, altre ONLUS e persone fisiche rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendolo a ratifica nella prima riunione successiva.

#### Art. 13 – Segretario Generale del Consiglio Direttivo

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo; il suo mandato dura tre anni e non può essere rieletto per più di tre mandati.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente del Consiglio direttivo nell'esplicazione dell'attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione; cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli aderenti all'Associazione.

#### Art. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo; il suo mandato è di tre anni e non può essere rieletto per più di tre mandati.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, provvede alla riscossione delle quote sociali e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il progetto di Bilancio

contabili, predisporre il progetto di Bilancio preventivo e consuntivo dal punto di vista contabile, il Bilancio Consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

#### Art. 15 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un membro effettivo e un supplente eletto, anche tra i non Soci, dall'Assemblea, con la designazione del Presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

#### Art. 16 – Esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 17 – Utili e Avanzi di gestione

E' fatto divieto dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 4. dal Bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

#### Art. 18 – Scioglimento

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di

preventivo e consuntivo dal punto di vista contabile, il Bilancio Consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

#### Art. 15 – Collegio dei Revisori ( Facoltativo)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un membro effettivo e un supplente eletto, anche tra i non Soci, dall'Assemblea, con la designazione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

#### Art. 16 – Esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 17 – Utili e Avanzi di gestione

E' fatto divieto dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 4. dal Bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche

#### Art. 18 – Modifica dello Statuto

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza del 51% dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole del 51% dei Soci, dall'Assemblea dei Soci convocata



<p>almeno tre quarti dei Soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.</p> <p>Per tutto quanto non previsto si rinvia al Codice Civile e alla normativa vigente in materia alla Legge 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.</p> <p><b>Art. 19 – Norme di funzionamento</b></p> <p>Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I Soci possono richiederne copia personale</p> <p>Per Allegato F.to Paolo Fumagalli Notaio....</p>	<p>con specifico ordine del giorno, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.</p> <p>Per tutto quanto non previsto si rinvia al Codice Civile e alla normativa vigente in materia alla Legge 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.</p> <p><b>Art. 20 – Norme di funzionamento</b></p> <p>Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I Soci possono richiederne copia personale</p>
---	---

F.to FUMAGALLI Paolo  
Pietro SORMANI Notaio

==,==,==,==

Copia autentica conforme all'originale conservato tra i miei atti a raccolta. Consta di n. 17 facciate. Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme. Si rilascia ad uso parte.  
Milano, 12 dicembre 2013


